

---

## **Compliance e antiriciclaggio – parte seconda: un approccio per rischi**

*By Roberta Maffia*

Published: 23/06/2008 - 10:11

Nella [prima parte](#) di quest'articolo si è delineato l'attuale quadro normativo di riferimento per gli adempimenti antiriciclaggio in azienda. In questa seconda parte analizziamo gli aspetti relativi ai rischi ed agli altri adempimenti richiesti dalla III Direttiva.

### **Un approccio per rischi**

Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso. Secondo un approccio basato sul rischio, vi sono casi in cui si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela e casi in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è maggiore, per cui, fermo restando che è indispensabile stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti, sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose. Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso. Tali rapporti possono, infatti, esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali.

### **Divieto di comunicazione**

L'articolo 28 della III Direttiva recepito dall'art. 46 del D.Lgs. 231/07, richiede che gli enti e le persone soggetti alla direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possano comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni in applicazione della norma o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

### **Controlli**

La normativa richiede che siano svolti dei controlli da parte delle autorità di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive competenze, per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Il controllo, in particolare, si deve rivolgere alle procedure di adeguata verifica del cliente, alla registrazione e conservazione delle informazioni, alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette. I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici. L'estensione e la periodicità dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all'articolazione della struttura organizzativa e dell'attività svolta.

### **Formazione**

---

Devono essere adottate misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle presente normativa, affinché tali soggetti siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare situazioni di sospetto. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità e deve essere finalizzata a far riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. A tal fine, le autorità competenti, in particolare l'UIF, la Guardia di finanza e la DIA devono fornire informazioni aggiornate circa le prassi eseguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

## **Riciclaggio e contrasto del terrorismo**

La novità più significativa della III Direttiva antiriciclaggio è data dal mutato approccio: l'attenzione è rivolta non solo ai soggetti che riciclano denaro, ma anche a quelli che finanziano il terrorismo. Ciò comporterà l'introduzione di misure di prevenzione volte a contrastare sia la manipolazione di fondi di provenienza criminosa (denaro sporco), sia la raccolta di beni o di denaro di matrice lecita (denaro pulito).

Nelle sue considerazioni iniziali, infatti, si afferma che sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo ne minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità.

## **Persone politicamente esposte**

Le PEPs, per la III Direttiva antiriciclaggio, sono le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. L'art. 1 dell'allegato tecnico al d. lgs. 231/07 elenca quali persone fisiche sono considerate delle PEP.

## **Sistemi di supporto**

La III Direttiva, infine, espressamente richiede che gli enti creditizi e finanziari debbano disporre di sistemi che consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'UIC o di qualsiasi altra autorità volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con determinate persone fisiche o giuridiche e quale sia o sia stata la natura di tale rapporto. Gli Stati membri, a loro volta, devono essere in grado di valutare l'efficacia dei loro sistemi per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell'efficacia di tali sistemi.

Fine seconda parte

Leggi la [prima parte](#)

## **Chi è Roberta Maffia?**

---

L'avvocato Roberta Maffia si occupa di problematiche relative all'antiriciclaggio ed al contrasto del crimine informatico in particolare nell'ambito degli intermediari finanziari. Può essere contattata via email: [roberta.maffia@gmail.com](mailto:roberta.maffia@gmail.com)

#### **Altri articoli di Roberta Maffia**

- Compliance e antiriciclaggio (parte prima: [il quadro di riferimento](#), parte seconda: [un approccio per rischi](#))
- [D.Lgs. 231/07 – chiarimenti del MEF sulle "limitazioni all'uso del contante e titolo al portatore"](#) (articolo 49)
- [Decreto Legislativo n. 231 del 2007](#)
- [D.Lgs. n. 231/07: novità per gli assegni bancari e postali](#)

#### **Altri articoli sull'antiriciclaggio in questo sito**

- [Banca d'Italia: Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo](#)